



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 7/2021 ruolo Tribunale Federale

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Francesco Macrì (Presidente)
Avv. Francesco Pignatiello (Componente)
Avv. Luca Rinaldi (Componente)

tra:

A.S.D. Piume d'Argento Badminton Club, in persona del Presidente pro-tempore

e

ASD EVEA

A scioglimento della riserva assunta, pronuncia la seguente

sentenza

Previo ricorso inviato a mezzo pec in data 20.01.2021, ASD Piume d'Argento Badminton Club, rappresentato dal Presidente pro-tempore, proponeva ricorso contro l'assegnazione dei voti plurimi in favore della ASD EVEA, pubblicata nella tabella del 19.01.2021, per la partecipazione all'Assemblea Regionale Elettiva Badminton della Sicilia fissata il giorno 7.02.2021, lamentando al riguardo la mancanza in capo alla convenuta dei presupposti previsti obbligatoriamente dall'art. 12 dello Statuto federale vigente, segnatamente l'affiliazione da almeno dodici mesi prima della data della convocazione assembleare.

ASD EVEA non depositava alcuna memoria difensiva nel termine concesso.

Con memoria in data 29.01.2021, la ricorrente si costituiva in giudizio per il tramite del proprio difensore ribadendo tutti i motivi del ricorso.

All'udienza del 3.02.2021, il difensore della parte comparsa si riportava alle proprie domande e ne chiedeva l'accoglimento.

Il Collegio, letti gli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione dando avviso di ritenere necessario acquisire le informazioni relative alla società convenuta disponibili sul Registro nazionale CONI.

Il ricorso non appare fondato.



In riferimento all'applicazione dell'art. 12 dello Statuto federale vigente, il Consiglio Nazionale CONI, in ragione della situazione del tutto eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID19, con la delibera n. 1669/2020 del 5.08.2020, ha previsto, *" in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee elettive del FSN e di DSA non ancora convocate che si svolgeranno entro il 15.03.2021, che: è riconosciuto il voto di base alle affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva ed a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle assemblee (stagioni sportive 2018/2019 – 2019 e/o 2019/20 – 2020 e/o 2020/2021 – 2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea)"*.

Ciò posto, con riferimento al quadro normativo, si dà atto delle informazioni rilevanti ai fini della disciplina sopra individuata, così come estratte dal Registro Nazionale CONI.

In particolare, con riferimento alla società ASD Evea risulta che la stessa sia affiliata alla FIBA dal 2018 ed abbia svolto attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle assemblee a partire dal 2018.

Ulteriormente, tale attività sportiva svolta da ASD Evea risulta corrispondente per contenuto al dettato dell'art. 12 comma 1 dello Statuto FIBA che così precisa: *"a tal fine è da considerare attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali"*.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale.

Così deciso in videoconferenza il giorno 3 Febbraio 2021.

Il Presidente

Avv. Francesco Macri

Avv. Francesco Pignatiello
Componente

Avv. Luca Rinaldi
Componente